

Como, 14.6.2022

INFORMATIVA MENSILE N. 6/2022

NOVITA' MAGGIO 2022

INDICE

MAGGIO 2022: NOVITA'	pag. 2
1 <i>Novità in materia di detrazioni “edilizie” - Chiarimenti</i>	pag. 2
2 <i>Applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2021</i>	pag. 3
3 <i>Aggiornamento della classificazione ATECO</i>	pag. 3
4 <i>Utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate per conto di altri – Modalità di abilitazione</i>	pag. 4
5 <i>Controlli preventivi sui modelli 730/2022 con rimborsi – Approvazione dei criteri per individuare gli elementi di incoerenza</i>	pag. 6
6 <i>Violazioni relative all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria – Regime sanzionatorio e ravvedimento operoso</i>	pag. 7
7 <i>Autodichiarazione per i massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19 - Chiarimenti</i>	pag. 8
8 <i>Crediti d'imposta della legge di bilancio 2022 - Chiarimenti</i>	pag. 8
9 <i>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali – Adempimenti documentali – Indicazione del riferimento normativo</i>	pag. 9
10 <i>Distruzione volontaria dei beni – Esclusione dal super-ammortamento</i>	pag. 9
11 <i>Ravvedimento operoso – Condotte fraudolente</i>	pag. 9
12 <i>Corrispettivi telematici – Guasto del “Server RT” – Procedure di emergenza...</i>	pag. 10
13 <i>Comunicazioni all’archivio dei rapporti finanziari – Modifica dei termini di trasmissione</i>	pag. 10
14 <i>Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali – Estensione degli Stati partecipanti</i>	pag. 11
GIUGNO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	pag. 12

MAGGIO 2022: NOVITA'

1	NOVITÀ IN MATERIA DI DETRAZIONI “EDILIZIE” - CHIARIMENTI Con la circ. Agenzia delle Entrate 27.5.2022 n. 19 sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione del credito. Di seguito si segnalano i principali chiarimenti.
1.1	OPZIONE PER LA CESSIONE DEL CREDITO E PER IL C.D. “SCONTO SUL CORRISPETTIVO” - VISTO DI CONFORMITÀ E CONGRUITÀ DELLE SPESE Dal 12.11.2021, per poter esercitare le opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito d'imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, è necessario che: <ul style="list-style-type: none">• il contribuente richieda il visto di conformità;• i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute. Fatta eccezione per gli interventi che beneficiano del c.d. “bonus facciate” e del “superbonus 110%”, sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità: <ul style="list-style-type: none">• gli interventi classificati come attività di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo;• gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio. Con riferimento alle modalità di calcolo dell'importo complessivo di 10.000,00 euro, la circ. 19/2022 ha precisato che: <ul style="list-style-type: none">• occorre avere riguardo al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo;• deve essere considerato l'intervento complessivo, a nulla rilevando che sia stato realizzato in diversi periodi d'imposta;• qualora siano stati effettuati interventi sulle parti comuni dell'edificio deve essere considerato l'importo complessivo agevolabile e non la parte di spesa imputata al singolo condòmino.
1.2	INDICAZIONE DEL CCNL NELLE FATTURE DEI LAVORI EDILI L'obbligo di indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) si applica sui lavori edili avviati successivamente al 27.5.2022, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, la circ. 19/2022 chiarisce che: <ul style="list-style-type: none">• in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture, i benefici fiscali spettano in ogni caso purché l'indicazione del CCNL sia presente nell'atto di affidamento dei lavori (in questi casi, ai fini del rilascio del visto di conformità, il contribuente deve essere in possesso di una dichiarazione dell'impresa che attesti il CCNL utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili cui la fattura si riferisce);• con riguardo al “bonus mobili”, l'indicazione del CCNL riguarda i collegati interventi di recupero edilizio;• rientrano nel nuovo obbligo gli interventi che complessivamente superano i 70.000,00 euro e non soltanto quelli che superano detto limite con riguardo alla parte dei soli lavori edili;• l'obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un <i>general contractor</i> ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

<i>segue</i>	L'obbligo non sussiste, invece, se non vengono impiegati lavoratori dipendenti (e quindi nemmeno nel caso dell'imprenditore individuale che si avvale di collaboratori familiari, o di soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa non in qualità di lavoratori dipendenti), fermo restando, però, anche in tali casi, l'obbligo di rispettare le disposizioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili (il committente, pubblico o privato, deve richiedere all'impresa affidataria l'atte-stazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori), nonché in materia di verifica dell'idoneità tecnico-professionale.
2	APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2021
	La circ. Agenzia delle Entrate 25.5.2022 n. 18 illustra le principali novità che interessano gli ISA per il periodo d'imposta 2021, senza fornire indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.
2.1	INTERVENTI DI NATURA EMERGENZIALE Per far fronte agli effetti negativi determinatisi a causa dell'emergenza COVID-19, limitatamente al periodo d'imposta 2021, è contemplata: <ul style="list-style-type: none">• l'operatività di specifiche cause di esclusione;• l'approvazione di correttivi agli indicatori di affidabilità e di anomalia che operano in sede di applicazione dell'ISA tramite l'apposito <i>software</i>. Le cause di esclusione di natura emergenziale riguardano i soggetti che: <ul style="list-style-type: none">• hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;• hanno aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019;• esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (indicati nella Tabella n. 2 delle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale). Ricorrendo una di tali cause di esclusione, permane comunque l'obbligo di compilazione della comunicazione dei dati rilevanti e la sua allegazione al modello REDDITI. Inoltre, il soggetto è escluso dal regime premiale ISA.
2.2	COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI E SOFTWARE APPLICATIVO La modulistica ed il <i>software</i> applicativo risultano sostanzialmente invariati rispetto all'anno scorso. La circolare segnala l'integrazione del modello CG61U che interessa gli intermediari del commercio, in cui è stato inserito il rigo C55 per l'indicazione specifica delle deduzioni forfettarie delle spese non documentate.
3	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ATECO Con la ris. 4.5.2022 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a seguito dell'aggiornamento 2022 della classificazione ATECO, i contribuenti sono tenuti a valutare se il codice ATECO comunicato in precedenza sia stato oggetto di variazione. Tutti gli operatori interessati dall'aggiornamento dei codici attività sono tenuti ad utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'adozione della nuova classificazione ATECO non comporta l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati. In ogni caso, qualora il contribuente presenti una dichiarazione di variazione dati: <ul style="list-style-type: none">• se è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;• se non è iscritto al Registro delle Imprese, dovrà invece utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (AA7/10, AA9/12 o AA5/6).

4	UTILIZZO DEI SERVIZI <i>ONLINE</i> DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTO DI ALTRI - MODALITÀ DI ABILITAZIONE
	<p>Il provv. Agenzia delle Entrate 19.5.2022 n. 173217 ha stabilito la procedura da seguire per richiedere l'abilitazione all'utilizzo dei propri servizi <i>online</i> da parte dei rappresentanti legali di persone fisiche e dei soggetti che agiscono in nome e per conto di altri sulla base del conferimento di una procura.</p> <p>Con la successiva Guida pubblicata il 30.5.2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni sulle modalità operative della procedura.</p>
4.1	SOGGETTI INTERESSATI <p>La procedura per essere abilitati ad operare in nome e per conto di altri interessa:</p> <ul style="list-style-type: none">• i tutori e gli amministratori di sostegno nominati dall'autorità giudiziaria al fine di operare a tutela o a sostegno di persone che si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi;• i curatori speciali nominati dall'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;• i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale nei confronti di persone minorenni;• le persone di fiducia (familiari o meno) in possesso di una procura (ogni contribuente può designare un solo rappresentante).
4.2	MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'ABILITAZIONE <p>Al fine di ottenere l'abilitazione all'utilizzo dei servizi <i>online</i> dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri, i soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita richiesta utilizzando i moduli allegati al provv. 19.5.2022 n. 173217, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'Allegato 1, da parte dei tutori, degli amministratori di sostegno e dei curatori speciali;• l'Allegato 2, da parte dei genitori;• l'Allegato 3, da parte dei soggetti che intendono conferire una procura speciale ad una persona di fiducia. <p>Ciascun modulo può essere presentato, dal rappresentante o, nel caso di abilitazione di una persona di fiducia, dal rappresentato:</p> <ul style="list-style-type: none">• come documento informatico sottoscritto con la firma digitale, oppure come copia per immagine di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, unitamente alla documentazione attestante la propria condizione, tramite il servizio <i>online</i> "Consegna documenti e istanze" disponibile nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate;• mediante trasmissione tramite PEC ad una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, qualora il modulo sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per immagine del documento analogico (ad esempio una scansione) unitamente alla copia del documento d'identità del rappresentante (nonché del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia);• direttamente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, esibendo il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la condizione del rappresentante, unitamente alla copia di un documento di identità del minore (in caso di genitore), nonché del rappresentante e del rappresentato in caso di procura a persona di fiducia.

4.3	IMPOSSIBILITÀ DEL RAPPRESENTATO DI PRESENTARE LA RICHIESTA Nel caso di abilitazione di una persona di fiducia, la richiesta è presentata dal rappresentato, a meno che quest'ultimo sia impossibilitato, a causa di patologie, a presentarla direttamente. In tal caso il modulo è presentato dalla persona di fiducia, che deve necessariamente recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate. Al modulo devono essere allegati una copia del documento di identità del rappresentato e della persona di fiducia e l'attestazione dello stato di impedimento del rappresentato, rilasciata dal medico di medicina generale (medico di famiglia).
4.4	ESITO DELLA RICHIESTA L'esito della valutazione della richiesta da parte dell'Agenzia delle Entrate è comunicato all'utente, entro 30 giorni dalla sua ricezione. L'esito è comunicato: <ul style="list-style-type: none">• con un messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo indicato dall'utente nel servizio "Consegna documenti e istanze" o all'indirizzo PEC del mittente;• con le modalità concordate con il rappresentante (o il rappresentato che designa una persona di fiducia) nel caso di presentazione della richiesta in ufficio, qualora la pratica non sia trattata in tempo reale.
4.5	UTILIZZO DEI SERVIZI <i>ONLINE</i> DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE I suddetti soggetti, dopo aver ottenuto l'abilitazione, possono utilizzare i servizi <i>online</i> disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri, accedendo con le proprie credenziali, vale a dire, per i cittadini, tramite il Sistema Pubblico d'Identità Digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La procedura è utilizzabile per: <ul style="list-style-type: none">• la dichiarazione precompilata;• le attività di consultazione e ricerca di documenti, quali il cassetto fiscale, la fatturazione elettronica e la stampa dei modelli F24;• la trasmissione dell'istanza per il duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino di codice fiscale;• la ricezione di comunicazioni (es. avvisi di irregolarità);• i servizi di <i>utility</i> e verifica.
4.6	VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE E MODALITÀ DI RINNOVO Le abilitazioni del rappresentante e della persona di fiducia all'utilizzo dei servizi <i>online</i> dell'Agenzia delle Entrate sono valide fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono attivate, salvo richiesta di disabilitazione che può essere presentata da chiunque abbia interesse. Per i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori è necessario allegare la documentazione idonea a provare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale. La richiesta di rinnovo può essere inviata all'ufficio anche con semplice <i>e-mail</i> , fornendo gli estremi dell'istanza già depositata in occasione della prima richiesta unitamente alla copia del documento di identità del rappresentante.

5	CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730/2022 CON RIMBORSI - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER INDIVIDUARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA Con il provv. 30.5.2022 n. 184653, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2022 che determinano un rimborso in capo al contribuente, confermando quanto era già stato previsto in relazione ai modelli 730/2017, 730/2018, 730/2019, 730/2020 e 730/2021.
5.1	IPOTESI CHE COMPORTANO CONTROLLI PREVENTIVI SUI MODELLI 730 L'Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che: <ul style="list-style-type: none">• presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;• ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000,00 euro.
5.2	CRITERI PER DETERMINARE GLI ELEMENTI DI INCOERENZA L'Agenzia delle Entrate ha quindi determinato i criteri cui fare riferimento per identificare i suddetti elementi di incoerenza, stabilendo che occorre individuare: <ul style="list-style-type: none">• lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;• oppure la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche. È inoltre considerata quale elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2022 con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
5.3	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO La suddetta attività di controllo preventiva può avvenire in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine. Restano comunque fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
5.4	EROGAZIONE DEL RIMBORSO AL CONTRIBUENTE Al termine delle operazioni di controllo preventivo, l'Agenzia delle Entrate eroga il rimborso che risulta spettante non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del modello 730, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
5.5	MODELLI 730 PRESENTATI MEDIANTE CAF E PROFESSIONISTI La suddetta disciplina in materia di controlli preventivi si applica anche in relazione ai modelli 730 presentati: <ul style="list-style-type: none">• tramite i CAF e i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale;• a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie. Modelli 730 con l'INPS quale sostituto d'imposta A partire dai modelli 730/2020, ai fini dei controlli preventivi, le ordinarie procedure si estendono anche ai modelli presentati ad un CAF o professionista con l'INPS quale sostituto d'imposta. In precedenza, infatti, poiché l'INPS riceveva i risultati contabili per l'effettuazione dei conguagli (modelli 730-4) direttamente dal soggetto che aveva prestato l'assistenza fiscale, era previsto che l'attività di controllo preventiva venisse effettuata dall'Agenzia delle Entrate in cooperazione con lo stesso INPS.

5.6	EFFETTI AI FINI DEI CONGUAGLI Se il modello 730/2022 è stato incluso nei controlli preventivi: <ul style="list-style-type: none">• l'Agenzia delle Entrate non rende disponibile il risultato contabile per l'effettuazione dei conguagli (modello 730-4) e ne informa il soggetto che ha prestato assistenza fiscale (professionista, CAF o sostituto d'imposta) o il contribuente in caso di presentazione diretta;• il contribuente deve provvedere autonomamente al versamento del secondo o unico acconto relativo all'IRPEF e/o alla cedolare secca sulle locazioni, entro il 30.11.2022, mediante il modello F24.
6	VIOLAZIONI RELATIVE ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA - REGIME SANZIONATORIO E RAVVEDIMENTO OPEROSO
	La ris. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 22 ha fornito chiarimenti sul regime sanzionatorio da applicare in caso di inadempimenti in relazione agli obblighi di comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria e all'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.
6.1	TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI Gli operatori sanitari quali i medici, gli odontoiatri, le farmacie, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa e gli altri presidi e strutture per l'erogazione dei servizi sanitari sono tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nei confronti dei contribuenti. Da ultimo, il DM 19.10.2020, come modificato dal DM 2.2.2022, ha stabilito le seguenti scadenze: <ul style="list-style-type: none">• 30.9.2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;• 31.1.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;• fine del mese successivo, per le spese sostenute dall'1.1.2023.
6.2	REGIME SANZIONATORIO In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico, con un massimo di 50.000,00 euro. La sanzione non si applica se la comunicazione corretta è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza ed è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro, se è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza prevista. La ris. 22/2022 chiarisce che: <ul style="list-style-type: none">• il termine "comunicazione" utilizzato nella norma si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria;• non rileva pertanto il mezzo di trasmissione (unico o plurimi file), né il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.
6.3	APPLICABILITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO L'Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione è definibile tramite l'istituto del ravvedimento operoso. Qualora, ad esempio, la comunicazione sia trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione su cui si applicare la riduzione da ravvedimento è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di 20.000,00 euro. L'Agenzia specifica che il codice tributo da utilizzare ai fini del versamento della sanzione ridotta è l'"8912", denominato "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA".

<i>segue</i>	<p>Applicabilità del ravvedimento operoso anche per la trasmissione delle Certificazioni Uniche</p> <p>In base alla ris. 22/2022 sembrerebbe superata l'interpretazione precedentemente fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 19.2.2015 n. 6, la quale ha affermato che per le violazioni relative alla trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso in quanto incompatibile con la tempistica prevista per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.</p> <p>Dal momento che anche la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria è funzionale ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate, la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso sembrerebbe applicabile anche alle violazioni per la trasmissione delle Certificazioni Uniche.</p>
7	<p>AUTODICHIARAZIONE PER I MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER L'EMERGENZA COVID-19 - CHIARIMENTI</p> <p>Con le risposte a interrogazione parlamentare 4.5.2022 n. 5-08011 e 11.5.2022 n. 5-08035 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all'autodichiarazione sul rispetto dei massimali degli aiuti di Stato per l'emergenza COVID-19, prevista dal DM 11.12.2021.</p>
7.1	<p>SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE L'AUTODICHIARAZIONE</p> <p>L'autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell'art. 1 co. 13 del DL 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall'adempimento.</p>
7.2	<p>CONTENUTO DELL'AUTODICHIARAZIONE</p> <p>Nell'autodichiarazione vengono richieste informazioni che non sono in possesso dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none">• le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;• l'allocazione degli aiuti ricevuti nella Sezione 3.1 e/o nella Sezione 3.12 del Quadro temporaneo (il beneficiario, infatti, può scegliere nell'autodichiarazione se allocare l'aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti);• in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti <i>medio tempore</i>, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
7.3	<p>TERMINE DEL 30.6.2022</p> <p>Considerando che la fornitura dei dati contenuti nell'autodichiarazione è funzionale anche all'iscrizione degli aiuti stessi nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA), il differimento della data del 30.6.2022 per la presentazione della stessa pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31.12.2022 per l'assolvimento di tale obbligo di registrazione.</p>
8	<p>CREDITI D'IMPOSTA DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022 - CHIARIMENTI</p> <p>Con la circ. Agenzia delle Entrate 17.5.2022 n. 14, sono state analizzate le modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d'imposta.</p>
8.1	<p>AGEVOLAZIONI ANALIZZATE</p> <p>La circolare si occupa delle modifiche normative apportate ai crediti d'imposta relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• agli investimenti in beni strumentali;• alla ricerca e sviluppo e all'innovazione;• alla quotazione delle PMI;• ad altre misure agevolative, quali il credito d'imposta librerie e il <i>bonus</i> acqua potabile.

8.2	BONUS INVESTIMENTI BENI MATERIALI 4.0 - PLAFOND Con particolare riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, è stato chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0, pari a 20 milioni di euro, è riferito alla singola annualità e non all'intero periodo 2023-2025 (come sembrava emergere dalla lettera della norma).
9	CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI - INDICAZIONE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO Con la risposta a interpello 18.5.2022 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disposizione in base al quale le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 co. 1054 - 1058-ter della L. 178/2020.
9.1	DOCUMENTO DI TRASPORTO La dicitura con il riferimento normativo del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali va apposta anche nel documento di trasporto, trattandosi di documenti che certificano la consegna del bene.
9.2	VERBALE DI COLLAUDO O INTERCONNESSIONE La dicitura non deve invece essere riportata nel "verbale di collaudo o di interconnessione", nel presupposto che riguardi univocamente i beni oggetto dell'investimento (cui si riferiscono i documenti summenzionati), essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.
10	DISTRUZIONE VOLONTARIA DI BENI - ESCLUSIONE DAL SUPER-AMMORTAMENTO La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 31.5.2022 n. 317 ha precisato che, in caso di eliminazione di beni dal processo produttivo tramite distruzione volontaria realizzata dalla società per una precisa strategia imprenditoriale (nel caso di specie, la volontà di operare in via esclusiva sul mercato dei prodotti nuovi), la società non può continuare a fruire della maggiorazione relativa al super-ammortamento dopo la distruzione dei beni stessi. Tale conclusione è coerente con quanto precisato in riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella circ. Agenzia delle Entrate 23.7.2021 n. 9, secondo cui il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione.
11	RAVVEDIMENTO OPEROSO - CONDOTTE FRAUDOLENTE L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 12.5.2022 n. 11, ha specificato che il ravvedimento operoso è possibile anche per sanare le condotte di tipo fraudolento. Il chiarimento si è reso necessario al fine di superare il precedente orientamento contenuto nella C.M. 10.7.98 n. 180 <i>sub</i> art. 13, in cui era stata sostenuta la tesi negativa, che traeva fondamento dal fatto che una condotta fraudolenta non può essere espressione di un "errore" da sanare. Trattasi di interpretazione normativamente desueta, considerato che, come sancisce espressamente l'art. 13 del DLgs. 74/2000, a livello penale tributario il ravvedimento operoso rappresenta addirittura una causa di non punibilità dei reati di dichiarazione infedele, fraudolenta oppure omessa. Omessa dichiarazione Per quanto riguarda l'omessa dichiarazione, viene specificato che se, ai fini della non punibilità penale, il pagamento avviene dopo i 90 giorni (decorsi i 90 giorni il ravvedimento per la tardiva dichiarazione è inibito) occorre versare le sanzioni in misura piena, senza dunque alcuna riduzione.

12	CORRISPETTIVI TELEMATICI - GUASTO DEL "SERVER RT" - PROCEDURE DI EMERGENZA
	Con la risposta a interpello 6.5.2022 n. 247, l'Agenzia delle Entrate ha specificato quali sono gli adempimenti che un esercente attività di commercio al minuto deve porre in essere a fronte del malfunzionamento del "Server RT", onde evitare di incorrere nelle sanzioni relative all'omessa o errata memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi.
12.1	UTILIZZO DEL REGISTRO DI EMERGENZA L'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di guasto del "Server RT", l'annotazione sull'apposito "registro di emergenza" dei corrispettivi rilevati durante il periodo di malfunzionamento consente di escludere l'obbligo di: <ul style="list-style-type: none">• trasmettere i corrispettivi mediante la procedura <i>web</i> di emergenza delle Entrate;• certificare gli stessi corrispettivi con modalità alternative (es. fatture). Restano fermi, però, gli altri adempimenti di legge (quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la variazione di stato dell'apparecchio in "fuori servizio" e la corretta liquidazione dell'imposta). In presenza di tali condizioni, dunque, non trovano applicazione le sanzioni previste per l'omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi anche in assenza dell'invio dei corrispettivi tramite la procedura di emergenza. L'invio dei dati via <i>web</i> può comunque avvenire su base volontaria.
12.2	STATO DELL'APPARECCHIO DA VARIARE IN "FUORI SERVIZIO" I suddetti adempimenti, precisa l'Agenzia delle Entrate, devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia tecnica che abbia l'effetto di impedire la memorizzazione o l'invio di dati completi e corretti (comprese le anomalie relative al singolo punto cassa). Anche in questi casi, pertanto, il "Server RT" va posto "fuori servizio", al fine di segnalare all'Agenzia la presenza di un problema e di motivare eventuali inadempimenti. Pertanto, se l'esercente, in presenza di un malfunzionamento: <ul style="list-style-type: none">• non ha variato lo stato dell'apparecchio in "fuori servizio",• e ha proceduto con l'invio di dati incompleti o non veritieri, pur avendo liquidato correttamente l'imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza è soggetto alla sanzione pari a 100,00 euro per ciascuna trasmissione errata.
13	COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI - MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE
	Il provv. Agenzia delle Entrate 23.5.2022 n. 176227 ha modificato i termini di invio e alcuni aspetti operativi delle comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria.
13.1	DECORRENZA Le modifiche previste dal provvedimento in esame si applicheranno dall'1.1.2023.
13.2	MODIFICA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE Le comunicazioni relative a ciascun mese sono attualmente effettuate entro il mese successivo, mentre, dal 2023, dovranno essere trasmesse entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo (il sabato è considerato giorno non lavorativo).

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

<i>segue</i>	<p>Il termine per la comunicazione integrativa annuale è stabilito entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Dal 2023 il termine è differito all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio (considerando il sabato giorno non lavorativo).</p> <p>In ogni caso, non saranno considerate tardive le comunicazioni (mensili e annuale) pervenute entro l'ultimo giorno del mese.</p>
14	SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - ESTENSIONE DEGLI STATI PARTECIPANTI
	<p>Il DM 4.5.2022, ha esteso le procedure di scambio automatico dei dati dei conti finanziari, mediante la modifica degli allegati C e D al DM 28.12.2015.</p> <p>I nuovi Stati a cui l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i dati dei conti intrattenuti presso le banche e gli altri intermediari finanziari italiani dai rispettivi residenti (Allegato C) sono l'Albania, l'Ecuador, il Kenya e la Nigeria (con decorrenza dai dati riferiti all'anno 2021): il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 83.</p> <p>I nuovi Stati dai quali l'Agenzia delle Entrate riceverà i dati dei conti intrattenuti da soggetti residenti in Italia presso le banche e gli altri intermediari finanziari ivi localizzati (Allegato D) sono invece la Giamaica, il Kenya, la Moldavia (Moldova) e l'Uganda: il numero degli Stati coinvolti passa, quindi, a 116.</p>

GIUGNO 2022: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
10.6.2022	Presentazione comunicazioni credito d'imposta per le rimanenze nel settore tessile e moda	<p>I soggetti esercenti attività d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o mediante un intermediario abilitato, l'apposita comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativa alla concessione del credito d'imposta sull'incremento delle rimanenze finali di magazzino;• in relazione all'anno 2021. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.</p>
15.6.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.6.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.6.2022	Acconto IMU 2022	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2022, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2021.</p> <p>Per effetto dell'emergenza sanitaria da Coronavirus:</p> <ul style="list-style-type: none">• i Comuni possono differire il versamento della prima rata dell'IMU 2022;• la prima rata dell'IMU 2022 non è dovuta in relazione a determinati immobili. <p>Dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.6.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none">• le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2022;• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.6.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2022;• versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.6.2022	Versamento rata saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p>
27.6.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none">• relativi al mese di maggio 2022, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di maggio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none">• i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;• mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.6.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
29.6.2022	Adempimenti modelli 730/2022 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2022 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);• trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2022, direttamente o tramite un intermediario abilitato;• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2022 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
29.6.2022	Comunicazione dati all'ENEA	<p>I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili, oppure di rifacimento delle facciate degli edifici dai quali si consegue un risparmio energetico;• ultimati dall'1.1.2022 al 31.3.2022. <p>La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Per gli interventi conclusi dall'1.4.2022, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
30.6.2022	Presentazione autodichiarazione aiuti di Stato COVID-19	<p>I soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto per l'emergenza COVID-19 devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'autodichiarazione per il rispetto dei massimali degli aiuti di Stato.</p> <p>L'autodichiarazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa;• direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>In relazione ai soggetti che si sono avvalsi della definizione agevolata degli "avvisi bonari" relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2017 e al 31.12.2018, se successivo al 30.6.2022, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.</p>
30.6.2022	Regolarizzazione e versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020	<p>I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">• non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni;• senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2022	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2022 devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none">• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE;• del saldo per l'anno 2021 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2022 dell'addizionale comunale;• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi";• del saldo per l'anno 2021 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2022 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014;• delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2022	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none">• saldo dei contributi per l'anno 2021;• primo acconto dei contributi per l'anno 2022. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2022	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2022	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none">• del saldo IRAP per l'anno 2021;• dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2022 (escluse le persone fisiche, non più soggette al tributo). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2022	Versamento saldo IVA 2021	I soggetti con partita IVA devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2021, risultante dal modello IVA 2022, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2022. Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2022	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità. Tale versamento può essere rateizzato.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2022	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2022, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.6.2022	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2020;• l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
30.6.2022	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento della rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none">• la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2018 e/o al 31.12.2019;• l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;• il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.6.2022	Dichiarazione IMU 2021	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021, qualora obbligatoria. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021: <ul style="list-style-type: none">• esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati;• utilizzando lo specifico modello.
30.6.2022	Ravvedimento IMU 2021	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
30.6.2022	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2022	Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2022 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica: <ul style="list-style-type: none">• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;• entro il 30.11.2022.

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2022	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2022 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2022 (RT, RM, RS e RW), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2022.</p> <p>Il quadro AC del modello REDDITI PF 2022 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2022.</p> <p>In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none">• direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati;• entro il 30.11.2022.
30.6.2022	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2021	<p>Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2022 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2021 relativa al 2020;• gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none">• nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;• nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;• la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2022 possono:</p> <ul style="list-style-type: none">• presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2022 cui era obbligato il defunto;• regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti. <p>In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 30.11.2022.</p> <p>In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.</p>
30.6.2022	Rivalutazione all'1.1.2020 delle partecipazioni non quotate o dei terreni	<p>Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate o dei terreni, posseduti all'1.1.2020, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva dell'11%, devono versare la terza e ultima rata dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.7.2020.</p>

STUDIO GORINI s.r.l.

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.6.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
30.6.2022	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2022	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2022, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none">• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;• mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).

Studio Gorini s.r.l.